

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 30657 Anno 2018**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE**

**Relatore: ZUNICA FABIO**

**Data Udienza: 27/03/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

.....), nato a .....

avverso la sentenza del 07-03-2016 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa

Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per essere

il reato estinto per prescrizione;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 7 marzo 2016, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 6 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato \_\_\_\_\_ alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 300 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 della legge n. 638/1983, per avere, quale legale rappresentante della ditta "SGS Società gestione servizi di \_\_\_\_\_", omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai propri lavoratori dipendenti, per i mesi di novembre e dicembre 2008 e di novembre e dicembre 2009, per un importo totale di € 32.724,31 (somma versata oltre i tre mesi dalla notifica), oltre € 22.491,90 (debito residuo).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, \_\_\_\_\_, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

Con il primo, eccepisce l'erronea applicazione degli art. 192 e 234 cod. proc. pen., osservando che, più che di mancato pagamento delle ritenute, nel caso di specie doveva parlarsi di ritardato pagamento delle stesse, avendo l'imputato estinto l'intero debito, come riferito in dibattimento dalla teste Sonnino, la cui testimonianza sarebbe stata tuttavia travisata dalla Corte, che avrebbe erroneamente inteso che erano residue somme ancora insolute.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'erronea applicazione dell'art. 2 del d. l. 463/1983, rilevando che la Corte di appello aveva confuso e sovrapposto la presenza di una mera condizione oggettiva di punibilità, il pagamento oltre i tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento, con la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo i giudici di secondo grado omesso di valorizzare non solo la prova della sopravvenuta impossibilità di adempiere dell'imputato, a causa della crisi di liquidità generata dal mancato pagamento di commesse pubbliche, ma anche l'incolpevolezza del ritardato adempimento, assolutamente imprevedibile e non riconducibile alle strategie imprenditoriali dell'imputato.

Con il terzo motivo, viene censurata l'omessa risposta della Corte alla doglianza circa la mancata prova della ricezione da parte dell'imputato della diffida contenente la contestazione, posto che \_\_\_\_\_ all'epoca della notifica non abitava più nell'indirizzo indicato nella cartolina di ritorno della raccomandata.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta che, nonostante la depenalizzazione operata dal d. lgs. n. 8/2016, la Corte di appello aveva omesso di specificare come fosse distribuito, tra le annualità 2008 e 2009, l'importo non versato, per verificare se, almeno per una delle annualità, l'omissione contributiva fosse al di sotto della soglia di punibilità introdotta dalla legge di depenalizzazione.

Con il quinto motivo, infine, la difesa deduce che la Corte di appello ha omesso di valutare, almeno con riferimento all'annualità 2008, che il reato era estinto per prescrizione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione avanzata dall'imputato rispetto agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali non è stata affatto rinnegato dai giudici di merito, i quali ne hanno tuttavia solo rimarcato la tardività rispetto sia alle varie scadenze mensili, sia in relazione al termine di tre mesi dalla notifica della diffida ad adempiere da parte dell'Inps, per cui sotto questo punto di vista la fattispecie contestata è stata ritenuta correttamente configurabile, non assumendo rilievo (se non eventualmente ai fini del trattamento sanzionatorio, aspetto questo invero non contestato) la distinzione tra omesso o ritardato pagamento, qualora quest'ultimo avvenga oltre i tre mesi successivi alla notifica della diffida.

Del resto, la quantificazione degli importi contributivi omessi e la loro collocazione temporale, compiutamente indicate nell'imputazione, oltre a trovare conforto nelle risultanze probatorie analizzate dai giudici di merito, non hanno ricevuto alcuna adeguata smentita da parte dell'imputato, risultando irrilevante il travisamento della prova genericamente dedotto dalla difesa, aspetto questo in ordine al quale peraltro il ricorso sconta evidenti limiti di autosufficienza.

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

2. Analogamente, passando al secondo motivo, deve rilevarsi che le due conformi sentenze di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato su una disamina puntuale e non illogica delle fonti dimostrative acquisite, sia orali che documentali, escludendo in particolare, quanto all'elemento soggettivo, che il mero dato dello spontaneo ma tardivo pagamento delle ritenute da parte dell'imputato fosse idoneo a escludere il dolo generico necessario ai fini della sussistenza del reato, ravvisabile nella coscienza e volontà di venir meno, nelle scadenze fissate dalla legge, a un rilevante adempimento contributivo ben noto al datore di lavoro, ritenendo in tal senso non dirimente neanche la transitoria fase di difficoltà economica attraversata dalla società.

La motivazione della sentenza impugnata appare sul punto immune da censure, stante il pertinente richiamo al costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, Rv. 258056), secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. In ordine al terzo motivo, occorre evidenziare che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello non ha ignorato la censura concernente la validità della ricezione da parte dell'imputato della diffida dell'Inps contenente l'avviso di poter definire il procedimento pagando nei successivi tre mesi le ritenute omesse, ma ha osservato al riguardo, in maniera logica e dunque non censurabile in questa sede, che le affermazioni della teste Pane, in quanto generiche, erano insufficienti a dimostrare un effettivo cambio di domicilio dell'imputato, che avrebbe dovuto essere comprovato in modo ben più rigoroso. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto che agli atti vi era la ricevuta di ritorno della diffida in esame, riportante la data del 9 settembre 2010 e la sottoscrizione del soggetto ricevente, richiamando al riguardo la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3 n. 19457 dell'8 aprile 2014 e Sez. 3 n. 2859 del 22 gennaio 2014), secondo cui l'esatta indicazione del destinatario e dell'indirizzo di recapito sulla raccomandata con la quale viene inviata la contestazione della violazione degli obblighi contributivi consente di escludere ogni rilievo sull'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario in assenza di concreti e specifici dati obiettivi tali da far ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa, poiché deve presumersi che il soggetto che sottoscrive l'avviso di ricevimento sia comunque persona abilitata alla ricezione per conto del destinatario del plico, che viene peraltro consegnato dall'ufficiale postale secondo precise formalità.

4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, risultando già dall'imputazione il superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro, aspetto questo che, oltre a essere stato comprovato dalle acquisizioni probatorie recepite dalle sentenze di merito, non ha trovato alcuna smentita da parte della difesa.

5. Infine, in ordine al quinto motivo, deve rilevarsi che, al momento dell'emissione della sentenza di secondo grado (7 marzo 2016), rispetto ad alcuna omissione contributiva contestata (neanche per le prime due di novembre e dicembre 2008), era maturato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, risultando inibita in questa sede la declaratoria di estinzione del reato dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.


Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/03/2018

Il Consigliere estensore  
  
Fabio Zunica

Il Presidente  
  
Gastone Andreatza



Corte di Cassazione - copia non ufficiale